



Animali d'affezione

A Cura dell'Ufficio Legale FNP-CISL

LA TUTELA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DEGLI ESSERI ANIMALI

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI DI TUTELA IN FAVORE DEGLI ESSERI ANIMALI

“DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’ANIMALE”, PRESENTATA A **BRUXELLES IL 26 GENNAIO 1978** E PROCLAMATA A PARIGI PRESSO LA SEDE DELL’UNESCO IL 15 OTTOBRE 1978.

VIENE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALL’ESISTENZA DELLE ALTRE SPECIE ANIMALI E CHE IL RISPETTO DEGLI ANIMALI, DA PARTE DEGLI UOMINI, È LEGATO AL RISPETTO DEGLI UOMINI TRA LORO.

“CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA”, SIGLATA DAGLI STATI MEMBRI DEL CONSIGLIO D’EUROPA A STRASBURGO IL 13 NOVEMBRE 1987 E IN VIGORE DAL 1° MAGGIO 1992, RATIFICATA DAL PARLAMENTO ITALIANO CON LA L. n. 201/2010.

VIENE RICONOSCIUTA GRANDE IMPORTANZA AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA ED IL LORO VALORE PER LA SOCIETÀ.

LA TUTELA NORMATIVA DI TUTELA IN FAVORE DEGLI ESSERI ANIMALI

LA LEGGE N. 201/2010 INASPRISCE LE MISURE DI CARATTERE PENALE ED AMMINISTRATIVO CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA UCCISIONE ED AL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, VIETATI DAI NOVELLATI ARTT. 544-BIS E 544-TER CP (GIÀ INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 189/2004 “DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, NONCHÉ DI IMPIEGO DEGLI STESSI IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE”).

LA LEGGE N. 201/2010 HA INTRODOTTO, ALL'ART. 4, LA FATTISPECIE PENALE DEL “TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA”, MENTRE I SUCCESSIVI ARTICOLI DELLA STESSA INDIVIDUANO E DISCIPLINANO ILLECITI AMMINISTRATIVI LADDOVE LE CONDOTTE SANZIONATE NON CONFIGURINO GLI ESTREMI DI ILLECITI PENALI.

RICONOSCIMENTI INTERNAZIONALI DI TUTELA IN FAVORE DEGLI ESSERI ANIMALI

IL TRATTATO DI LISBONA DEL 13 DICEMBRE 2007 CHE, NEL MODIFICARE IL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA ED IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA, ALL' ART. 13 DEL RISULTANTE "TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA" STABILISCE CHE "NELLA FORMULAZIONE E NELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UNIONE NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCA, DEI TRASPORTI, DEL MERCATO INTERNO, DELLA RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E DELLO SPAZIO, L'UNIONE E GLI STATI MEMBRI TENGONO PIENAMENTE CONTO DELLE ESIGENZE IN MATERIA DI **BENESSERE DEGLI ANIMALI IN QUANTO ESSERI SENZIENTI**, RISPETTANDO NEL CONTEMPO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE O AMMINISTRATIVE E LE CONSUETUDINI DEGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA, IN PARTICOLARE, I RITI RELIGIOSI, LE TRADIZIONI CULTURALI E IL PATRIMONIO REGIONALE".

LA TUTELA NORMATIVA DEGLI ESSERI ANIMALI

LEGGE N. 281/1991 “LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO”), CHE ALL’ ART. 1 RECITA “LO STATO PROMUOVE E DISCIPLINA LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, CONDANNA GLI ATTI DI CRUDELTÀ CONTRO DI ESSI, I MALTRATTAMENTI ED IL LORO ABBANDONO, AL FINE DI FAVORIRE LA CORRETTA CONVIVENZA TRA UOMO E ANIMALE E DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA E L’AMBIENTE”;

LA RIFORMA DEL CONDOMINIO, ATTUATA CON LA **L. 11 NOVEMBRE 2012, N. 220**, CHE ALL’ART. 16, LETT. B, HA AGGIUNTO UN ULTIMO COMMA ALL’ ART. 1138 C.C. AI SENSI DEL QUALE “LE NORME DEL REGOLAMENTO NON POSSONO VIETARE DI POSSEDERE O DETENERE ANIMALI DOMESTICI”.

LA TUTELA NORMATIVA DEGLI ESSERI ANIMALI

LEGGE N. 221/2015 (“DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI”), CHE HA MODIFICATO L’ART. 514 CPC **PREVEDENDO LA ASSOLUTA IMPIGNORABILITÀ DEGLI “ANIMALI DI AFFEZIONE O DA COMPAGNIA TENUTI PRESSO LA CASA DEL DEBITORE O NEGLI ALTRI LUOGHI A LUI APPARTENENTI, SENZA FINI PRODUTTIVI, ALIMENTARI O COMMERCIALI”, NONCHÉ DEGLI “ANIMALI IMPIEGATI A FINI TERAPEUTICI O DI ASSISTENZA DEL DEBITORE, DEL CONIUGE, DEL CONVIVENTE O DEI FIGLI”;**

LA TUTELA NORMATIVA DEGLI ESSERI ANIMALI

D.LGS N. 36/2021 IN TEMA DI RIFORMA DELLO SPORT, LADDOVE UN INTERO TITOLO (TITOLO IV, ARTT. 19-24) È DEDICATO ALLE “DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L’IMPIEGO DI ANIMALI”, E SI INTRODUCE PER LA PRIMA VOLTA NELL’ORDINAMENTO, UNA ARTICOLATA **NOZIONE DI “BENESSERE” CON RIGUARDO AGLI ANIMALI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ SPORTIVE** (ART. 19).

LA DISCIPLINA PREVEDE L’ATTRIBUZIONE AD OGNI ANIMALE IMPIEGATO NELLO SPORT DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ ANAGRAFICA (ART. 19, 5 COMMA).

L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA

NELLA GIURISPRUDENZA, SI REGISTRA UNA SENSIBILE EVOLUZIONE DELLA CONCEZIONE SIA DELLA RELAZIONE FRA PERSONA E ANIMALE DI AFFEZIONE, CHE DELL'ANIMALE IN SÉ.

SI È ARRIVATI AL **RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL' ANIMALE DA COMPAGNIA, COSTITUZIONALMENTE TUTELATO AI SENSI DELL'ART. 2 COST.** (TRIB. VENEZIA, 17 DICEMBRE 2020, N. 1936; TRIB. PAVIA 17 SETTEMBRE 2016, N. 1266);

ANIMALI (UCCISIONE E MALTRATTAMENTI) CASS. PEN. SEZ. III, 18-04-2007, N. 21805

IL PADRONE DI UN CANE CHE, IN STATO DI MANIFESTA UBRIACHEZZA, AZIONI LA PROPRIA AUTOVETTURA SENZA ACCORGERSI CHE L'ANIMALE È USCITO DALL'ABITACOLO CON IL GUINZAGLIO IMPIGLIATO NELLA PORTIERA E LO TRASCINI PER CIRCA UN CHILOMETRO RISPONDE DEL REATO DI CUI ALL'ART. 727 A TITOLO DI COLPA, POICHÉ IL PREVENUTO AVREBBE DOVUTO CONTROLLARE CHE IL CANE SI TROVASSE A BORDO DELL'AUTO. **L'ANIMALE CONDOTTO AL SEGUITO O TRASPORTATO IN AUTOVETTURA RICHIEDE INFATTI LA STESSA ATTENZIONE E DILIGENZA CHE NORMALMENTE SI USA VERSO UN MINORE.**

IL RAPPORTO TRA PROPRIETARIO ED ANIMALE DA AFFEZIONE NON È PIÙ RICONDUCEBILE ALLA MERA PROPRIETÀ DI UN OGGETTO DI CUI IL DETENTORE AVREBBE LA COMPLETA DISPONIBILITÀ.

LA SORTE DELL'ANIMALE FAMILIARE IN CASO DI CRISI DELLA COPPIA

CIRCA L’AFFIDAMENTO DELL’ANIMALE DI AFFEZIONE IN CASO DI CRISI DELLA COPPIA, SI È PERVENUTI AL RICONOSCIMENTO DELL’ANIMALE NON PIÙ COLLOCABILE NELL’AREA SEMANTICA CONCETTUALE DELLE COSE (TRIB. MILANO 13 MARZO 2013), RICONOSCENDO **LA NECESSITÀ DI SALVAGUARDARE “L’INTERESSE MATERIALE, SPIRITUALE ED AFFETTIVO” DELL’ANIMALE DOMESTICO, CON APPLICAZIONE ANALOGICA DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI** (TRIBUNALE DI ROMA N. 5322/2016);

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO HA RITENUTO **IRRILEVANTE AGLI EFFETTI DELL’AFFIDAMENTO DELL’ ANIMALE LA SUA REGISTRAZIONE PRESSO LA ANAGRAFE CANINA**; COSÌ PURE SI È PIÙ RECENTEMENTE DECISO IN MERITO ALLA IDENTIFICAZIONE DEL **“PROPRIETARIO” DI UN ANIMALE DI AFFEZIONE, QUALITÀ DA RICERCARSI PIUTTOSTO “SULLA BASE DI INDICI DI NATURA CONCRETA CHE EVIDENZINO L’ESERCIZIO DA PARTE DI UNA O PIÙ PERSONE DI UN POTERE DI GOVERNO E DELLE CORRELATIVE CURE”** (TRIBUNALE LECCE N. 1147/2020).

NORMATIVA PENALE

SUL REATO DI ABBANDONO, L'ART. 727 C.P. NEL CONTEMPLARE UN REATO CONTRAVVENZIONALE PROCEDIBILE D'UFFICIO, VALE A SENSIBILIZZARE CONTRO IL FENOMENO DELL'ABBANDONO VOLONTARIO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE, SPECIE NEL PERIODO ESTIVO, MA COLPISCE ANCHE PENALMENTE I COMPORTAMENTI DI NEGLIGENZA E DI INDIFFERENZA VERSO LA SORTE DELL'ANIMALE.

IN PARTICOLARE, AI SENSI DEL COMMA 1, **“CHIUNQUE ABBANDONA ANIMALI DOMESTICI O CHE ABBIANO ACQUISITO ABITUDINI DELLA CATTIVITÀ È PUNITO CON L'ARRESTO FINO AD UN ANNO O CON L'AMMENDA DA 1.000 A 10.000 EURO”**, MENTRE IL COMMA 2 AGGIUNGE CHE **“ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHIUNQUE DETIENE ANIMALI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA, E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE”**.

LA DISPOSIZIONE, PRIMA DELL'EMANAZIONE DELLA L. N. 189/2004 (“DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL DIVIETO DI MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, NONCHÉ DI IMPIEGO DEGLI STESSI IN COMBATTIMENTI CLANDESTINI O COMPETIZIONI NON AUTORIZZATE”), ERA RUBRICATA “MALTRATTAMENTO DI ANIMALI”, ED ERA L'UNICA A SANZIONARE I COMPORTAMENTI IDONEI A PROCURARE SOFFERENZA AGLI ANIMALI.

NORMATIVA PENALE

A SEGUITO DELLA MENZIONATA NOVELLA NORMATIVA, È STATO INTRODOTTO NEL LIBRO II DEL CODICE PENALE IL TITOLO IX BIS, DEDICATO AI **“DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”**, NELL’AMBITO DEL QUALE È STATO INSERITO **L’ART. 544-TER IL DELITTO DI “MALTRATTAMENTO DI ANIMALI”**, CHE HA AD OGGETTO IL COMPORTAMENTO, CONNOTATO DA DOLO, DI CHI CAGIONI LESIONI, SEVIZIE O COMUNQUE SOTTOPONGA UN ANIMALE DI QUALUNQUE SPECIE A SOFFERENZE, MENTRE ALLA SFERA DI OPERATIVITÀ DELL’ **ART. 727 C.P.** È STATA RISERVATA LA MENO GRAVE FATTISPECIE DI NATURA CONTRAVVENZIONALE DELL’**ABBANDONO DELL’ANIMALE DOMESTICO**, PER CONFIGURARE LA QUALE È PERALTRO SUFFICIENTE L’ELEMENTO SOGGETTIVO DELLA COLPA.

GIURISPRUDENZA PENALE

IL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI HA AD OGGETTO “NON SOLTANTO QUEI COMPORTAMENTI CHE OFFENDONO IL COMUNE SENTIMENTO DI PIETÀ E MITEZZA VERSO GLI ANIMALI PER LA LORO MANIFESTA CRUDELTÀ, MA ANCHE QUELLE CONDOTTE CHE INCIDONO SULLA SENSIBILITÀ PSICO-FISICA DELL’ANIMALE, PROCURANDOGLI DOLORE E AFFLIZIONE” (CASS. PEN. ORD. N. 46560/2015, RELATIVA AD ANIMALI DOMESTICI TENUTI IN UN LUOGO PRIVO DI UN RICOVERO ADEGUATO, DENUTRITI, DISSETATI CON ACQUA PIOVANA E CIRCONDATI *DALLE LORO FECI*; *NONCHÉ, CASS. PEN. N. 49298/2012, IN RELAZIONE ALLA DETENZIONE DI NUMEROSI GATTI, MANTENUTI DALL'IMPUTATA IN PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE, DI IGIENE E DI NUTRIZIONE, E RINCHIUSI ALL'INTERNO DI GABBIETTE POSTE IN UN'ABITAZIONE DALLA QUALE SI PROPAGAVANO ODORI NAUSEABONDI*; ED ANCORA, CASS. PEN. [N. 15471/2018](#) RELATIVAMENTE A BOVINI STIPATI IN UN FURGONE DI PICCOLE DIMENSIONI E PRIVO DI ARIA.

GIURISPRUDENZA PENALE

CASS PEN. 22 MARZO 2016, N. 17677

NON INTEGRA IL REATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, BENSÌ QUELLO DI DETENZIONE DI ANIMALI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA, E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE, PREVISTO DALL'ART. 727, COMMA SECONDO, COD. PEN. LA DETENZIONE DI VOLATILI IN CONDIZIONI DI PRIVAZIONE DI CIBO, ACQUA E LUCE. (FATTISPECIE RELATIVA ALLA CUSTODIA DI UCCELLI IN SACCHETTI DI STOFFA, APPESI PER ORE AD UN BASTONE ED A CONTATTO CON I LORO ESCREMENTI).

GIURISPRUDENZA PENALE

CASS PEN. 16 LUGLIO 2019, N. 8676

IL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI COMPRENDE NON SOLO TUTTI QUEI COMPORTAMENTI DELL'UOMO CHE OFFENDONO IL COMUNE SENTIMENTO DI PIETÀ E MITEZZA VERSO GLI ANIMALI, DESTANDO RIPUGNANZA PER LA LORO APERTA CRUDELTÀ, MA ANCHE QUELLE CONDOTTE CHE INCIDONO SULLA SENSIBILITÀ DELL'ANIMALE, PRODUCENDO UN DOLORE. LA NORMA INCRIMINATRICE DI CUI ALL'ART. 727, TUTTAVIA, DOPO LA NOVELLA DI CUI ALLA L. N. 189/2004 RICHIEDE, AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DELLA FATTISPECIE, NON SOLO CHE LE CONDIZIONI DI CUSTODIA DELL'ANIMALE APPAIANO INCOMPATIBILI CON LA NATURA DELLO STESSO, MA ANCHE CHE **TALI CONDIZIONI SIANO PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE PER L'ANIMALE, TALI DA RENDERE ASSOLUTAMENTE INCONCILIABILE LA CONDIZIONE IN CUI VENGONO TENUTI CON LA CONDIZIONE PROPRIA DELL'ANIMALE IN SITUAZIONE DI BENESSERE.**

GIURISPRUDENZA PENALE

CASS PEN. 2 OTTOBRE 2013, N. 2852

INTEGRA IL REATO PREVISTO DALL'ART. 727 CP IL COMPORTAMENTO, ANCHE COLPOSO, DI COMPLETO ABBANDONO DI ANIMALI ALLEVATI IN LIBERTÀ SE SIA TALE DA DETERMINARE PER GLI STESSI CONDIZIONI DI VITA INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA. (FATTISPECIE NELLA QUALE È STATA RITENUTA LA SUSSISTENZA DEL REATO IN RELAZIONE ALLA DETENZIONE DI CAVALLI DI RAZZA MAREMMANA ALLEVATI ALLO STATO BRADO, AI QUALI NON VENIVA ASSICURATA ALCUNA CURA O ASSISTENZA NEANCHE QUANDO LE CONDIZIONI AMBIENTALI E CLIMATICHE NON PERMETTEVANO CHE GLI ESEMPLARI SI APPROVVIGIONASSERO AUTONOMAMENTE PER VIE NATURALI, TANTO DA CADERE IN STATO DI FORTE DENUTRIZIONE E DISIDRATAZIONE).

GIURISPRUDENZA PENALE

FRA LE DECISIONI DI MERITO, **TRIB. AREZZO 19 GIUGNO 2014**, PER IL QUALE “SUSSISTE IL REATO DI CUI ALL’ART 727 C.P. ALLORCHÉ IL SOGGETTO AGENTE, QUALE PROPRIETARIO DI UN CANE, LO ABBANDONI NEL PROPRIO APPARTAMENTO, SENZA CIBO ED ACQUA, COSTRINGENDOLO A MUOVERSI IN UN PICCOLO SPAZIO, OVVERO ENTRO UNA STANZA, IL CUI PAVIMENTO VENGA POI RICOPERTO DI URINA ED ESCREMENTI DEL CANE STESSO”.

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO E DELL’AFFIDATARIO

CASSAZIONE PENALE 30 GENNAIO 2017 N. 46365

PER LA QUALE “IL BENE GIURIDICO PROTETTO DALLA FATTISPECIE INCRIMINATRICE DI CUI ALL’ ART.727 C.P., È COSTITUITO NON DALLA INTEGRITÀ FISICA DELL’ANIMALE, BENSÌ DALLA SUA STESSA CONDIZIONE DI ESSERE VIVENTE PERCIÒ MERITEVOLE DI TUTELA IN RELAZIONE A TUTTE QUELLE ATTIVITÀ DELL’UOMO CHE POSSANO COMPORTARE, ANCHE SOLTANTO PER INDIFFERENZA O NEGLIGENZA OD INCURIA, L’INFLIZIONE DI INUTILI SOFFERENZE”.

NON VI È LA LOGICA PROPRIETARIA DI COLPIRE CON L’INCRIMINAZIONE COLUI CHE NON ABBIÀ CORRETTAMENTE DETENUTO ED ACCUDITO LA «COSA» PROPRIA PIUTTOSTO LA NORMA TUTELA L’INTERESSE DELL’ANIMALE DA AFFEZIONE QUALE ESSERE VIVENTE.

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO E DELL’AFFIDATARIO

CASS PEN, 28 GIUGNO 2016, N. 36866

ALLA CUI STREGUA “L’AFFIDAMENTO AD UN TERZO DI UN CANE, CHE RISULTI TENUTO IN CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE INADEGUATE, IN UNO STATO DI SALUTE PRODUTTIVO DI “SOFFERENZA FISICA PER L’ANIMALE”, NON ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL PROPRIETARIO CHE ABBA OMESSO DI PRESTARE CURE ADEGUATE ALL’ANIMALE STESSO”;

CASS PEN. 20 FEBBRAIO 2020, N. 6609

A PROPOSITO DELL’ABBANDONO DI UN ANIMALE DOMESTICO DA PARTE DI UNA COPPIA DI CONIUGI SEPARATI FRA I QUALI NESSUN ACCORDO DI SEPARAZIONE ERA INTERVENUTO CIRCA L’AFFIDAMENTO DELL’ANIMALE, HA VALORIZZATO LA MANCANZA DI ACCORDI IN TAL SENSO PER RIBADIRE LA PARI RESPONSABILITÀ PER IL REATO DI ABBANDONO DI ANIMALI SIA DEL PROPRIETARIO – QUI INTESTATARIO DEL MICROCHIP - CHE LO AFFIDI A PERSONA DELLA CUI CUSTODIA E CURA NON ABBA CERTEZZA, CHE DELL’AFFIDATARIO – NELLA SPECIE, CONIUGE SEPARATO - CHE LO LASCI DA SOLO E SE NE DISINTERESSI, NELLA CONSAPEVOLEZZA DELLA MANCANZA DI ALCUNO CHE SE NE PRENDA CURA.

COLLARE ELETTRICO E TUTELA PENALE

CASSAZIONE PENALE 7 APRILE 2020 N. 11561

L'UTILIZZO DI COLLARE ELETTRONICO, CHE PRODUCE SCOSSE O ALTRI IMPULSI ELETTRICI TRASMESSI AL CANE TRAMITE COMANDO A DISTANZA, INTEGRA LA CONTRAVVENZIONE DI DETENZIONE DI ANIMALI IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE, POICHÉ CONCRETIZZA UNA FORMA DI ADDESTRAMENTO FONDATA ESCLUSIVAMENTE SU UNO STIMOLO DOLOROSO TALE DA INCIDERE SENSIBILMENTE SULL'INTEGRITÀ PSICOFISICA DELL'ANIMALE.

IL PRINCIPIO È STATO RECENTEMENTE SPECIFICATO DALLA SUPREMA CORTE (**CASS. PEN. N. 10758/2021**) PER LA QUALE “LA CONDOTTA VIETATA, OGGETTO DI INCRIMINAZIONE, NON È LA MERA APPOSIZIONE SULL’ANIMALE DEL COLLARE ELETTRONICO, MA IL SUO EFFETTIVO UTILIZZO, NELLA MISURA IN CUI CIÒ PROVOCHI GRAVI SOFFERENZE”.

ANIMALI (UCCISIONE E MALTRATTAMENTI)

CASSAZIONE PENALE 15 SETTEMBRE 2021 N. 34087

IN TEMA DI REATO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI, IL DOVERE GIURIDICO DI ATTIVARSI PER LA TUTELA DELL'ANIMALE, PUÒ DERIVARE ANCHE DA UNA SITUAZIONE DI FATTO VENUTASI A DETERMINARE PER PRECEDENTE CONDOTTA ILLEGITTIMA CHE COSTITUISCA IL DOVERE DI INTERVENTO, MA IN OGNI CASO ANCHE IL PROFILO OMISSIVO DELLA CONDOTTA RISULTAVA, IN CONCRETO, ASSORBITO DAL RILIEVO CHE, "A MONTE", LA STESSA CAUSAZIONE DEL COMPENDIO LESIVO RISULTAVA RICONDUCIBILE ALLA CONDOTTA COSCIENTE E VOLONTARIA DEL RICORRENTE; NEL CASO DI SPECIE, L'IMPUTATO DICHIARAVA DI NON ESSERE IL PROPRIETARIO DEL CANE ASSERITAMENTE MALTRATTATO, CHE, INVECE, ERA STATO ACQUISTATO DALLA SUA COMPAGNA, CHE NON SE NE OCCUPAVA MAI.

DECISIONI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CACCIA E PESCA

CASSAZIONE PENALE N. 29816/2020

TRA IL REATO DI CUI ALL'ART. 30 DELLA L. N. 157/1992 L. 11 FEBBRAIO 1992 E QUELLO DI MALTRATTAMENTO DI ANIMALI PREVISTO DALL'ART. 544 TER C.P. NON SUSSISTE RAPPORTO DI SPECIALITÀ, SIA PERCHÉ IL DELITTO NECESSITA DELL'EVENTO (LA LESIONE/MORTE ALL'ANIMALE) CHE NON È RICHiesto PER L'INTEGRAZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE, SIA PERCHÉ DIVERSA È L'OGGETTIVITÀ GIURIDICA. **NEL CASO DELLA CONTRAVVENZIONE, IL BENE GIURIDICO PROTETTO È COSTITUITO DALLA FAUNA SELVATICA COME PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO; IN QUELLO DEL DELITTO, IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI.** IN OGNI CASO, IN FORZA DELLA PREVISIONE DELL'ART. 19 TER DISP. TRANS. C.P., IL REATO DI CUI ALL'ART. 544 TER C.P. E LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL TITOLO IX BIS, LIBRO SECONDO, DEL CODICE PENALE NON SI APPLICANO AI CASI PREVISTI IN MATERIA DI CACCIA ED ALLE ULTERIORI ATTIVITÀ IVI MENZIONATE, SE SVOLTE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA DI SETTORE.

DECISIONI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CACCIA E PESCA

CONFIGURA INVECE IL DELITTO DI MALTRATTAMENTO EX ART. 544 TER C.P. L'UTILIZZO DI PICCIONI VIVI COME ESCHE PER LA PESCA, COME SI È DECISO (**CASS. PEN. N. 17691/19**), CONFERMANDO LA DECISIONE DI APPELLO CHE AVEVA CONDANNATO PER IL DELITTO DI MALTRATTAMENTO ALCUNI PESCATORI CHE AVEVANO UTILIZZATO PICCIONI VIVI CATAPULTANDOLI RIPETUTAMENTE NEL FIUME COME ESCHE PER LA PESCA DOPO AVERLI APPESI PER UNA ZAMPA ALL'AMO, COSÌ PROVOCANDO LA MORTE DI QUATTRO UCCELLI.

È STATO APPLICAT L' ART. 727 COMMA 2, C.P., IN UN CASO IN CUI 14 CARDELLINI ERANO STATI CHIUSI IN GABBIE POSTE ALL'INTERNO DI UN' ABITAZIONE IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI CON LA LORO NATURA E PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE, E ADDIRITTURA UN CARDELLINO ERA STATO RINVENUTO CON IMBRACATURA ALLE ALI E AL COLLO, IN QUANTO PRESUMIBILMENTE UTILIZZATO COME RICHIAMO (**CASS. PEN. N. 7148/2021**).

ACCESSO DEI CANI AI PARCHI E ALLA SPIAGGIA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

LA QUESTIONE SULLA QUALE SI SONO MAGGIORMENTE APPUNTATE LE DECISIONI HA RIGUARDATO LA LEGITTIMITÀ O MENO DELLE ORDINANZE COMUNALI DI DIVIETO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE DEI CANI IN PARCHI PUBBLICI E SULLA RIVA DEL MARE, DELLE QUALI È STATO DISPOSTO L'ANNULLAMENTO NELLA MISURA IN CUI NON INDICAVANO SPECIFICHE QUANTO IDONEE CONDIZIONI E MODALITÀ DI CONDUZIONE DEGLI ANIMALI DA PARTE DEL PROPRIETARIO, QUALI L'OBBLIGO DI PORTARE CON SÉ PALETTA E SECCHIELLO PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI E ANCHE L'INDICAZIONE DI DETERMINATE FASCE ORARIE DI ACCESSO (**T.A.R CATANZARO SEZ. I - N. 885/2021; T.A.R. NAPOLI SEZ. V. N. 3824/2020; T.A.R. PUGLIA, N. 359/2018**).

ILLEGITTIMA L'ORDINANZA DEL SINDACO CHE VIETA L'ACCESSO AI CANI NEI PARCHI PUBBLICI

È ILLEGITTIMA L'ORDINANZA SINDACALE CHE VIETA L'ACCESSO AI CANI, ANCHE SE CUSTODITI, NEI PARCHI PUBBLICI. LO SCOPO PERSEGUITO DALL'ENTE LOCALE DI MANTENERE IL DECORO E L'IGIENE PUBBLICA PUÒ ESSERE ADEGUATAMENTE SODDISFATTO O MEDIANTE L'IMPOSIZIONE, AGLI ACCOMPAGNATORI DI CANI, DELL'OBBLIGO DI RIMUOVERE LE EVENTUALI DEIEZIONI CON LE PALETTE PREDISPOSTE ALL'USO E DI RIPORLE, OPPORTUNAMENTE CHIUSE IN APPOSI SACCHETTI, NEI CESTINI PORTARIFIUTI, ANCHE EVENTUALMENTE ORGANIZZANDO ADEGUATE FORME DI CONTROLLO A CHE TALI COMPORTAMENTI VENGANO EFFETTIVAMENTE OSSERVATI.

(TAR UMBRIA, SEZ I, SENTENZA 18 GENNAIO 2021, N. 21 - TAR PUGLIA LECCE, SEZ. II, 28.3.2013,N.732).

IL PADRONE RISPONDE DELLE LESIONI COLPOSE

CASSAZIONE PEN. SEZ. IV, SENTENZA N. 14189/2021

IN TEMA DI LESIONI PERSONALI COLPOSE, LA POSIZIONE DI GARANZIA ASSUNTA DAL DETENTORE DI UN CANE IMPONE **L'OBBLIGO DI CONTROLLARE E DI CUSTODIRE L'ANIMALE ADOTTANDO OGNI CAUTELA PER EVITARE E PREVENIRE LE POSSIBILI AGGRESSIONI A TERZI ANCHE ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE**, LADDOVE LA PERICOLOSITÀ DEL GENERE ANIMALE NON È LIMITATA ESCLUSIVAMENTE AD ANIMALI FEROCI MA PUÒ SUSSISTERE ANCHE IN RELAZIONE AD ANIMALI DOMESTICI O DI COMPAGNIA QUALI IL CANE, DI REGOLA MANSUETO **COSÌ DA OBBLIGARE IL PROPRIETARIO AD ADOTTARE TUTTE LE CAUTELE NECESSARIE A PREVENIRE LE PREVEDIBILI REAZIONI DELL'ANIMALE**. A CIÒ SI AGGIUNGA CHE L'ART. 672 CP, COLLEGA IL DOVERE DI NON LASCIARE LIBERO L'ANIMALE O DI CUSTODIRLO CON LE DEBITE CAUTELE AL SUO POSSESSO, DA INTENDERE COME DETENZIONE ANCHE SOLO MATERIALE E DI FATTO, NON ESSENDO NECESSARIA UN RAPPORTO DI PROPRIETÀ IN SENSO CIVILISTICO.

A CURA DELL'UFFICIO LEGALE FNP - CISL

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright; è proibita la sua copiatura.